



Giovanni Maria Plasmati  
- NOTAIO -

Allegato "C " ad atto n. Racc. 10631- -----

----- Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale-----

----- "CENTRO STUDI CETACEI APS ENTE DEL TERZO SETTORE"- -----

----- Titolo I Costituzione, Finalità, Durata -----

Art. 1 Denominazione e Sede-----

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, un'Associazione riconosciuta di Promozione Sociale, che ha la denominazione: **"CENTRO STUDI CETACEI APS ENTE DEL TERZO SETTORE"**.-----

L'Associazione deve utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Pescara (PE)** alla via Mario Mantini n.15. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.-----

L'Associazione opera nel territorio nazionale e/o internazionale. -----

Art. 2 Finalità e assenza di lucro-----

L'Associazione è un Ente non commerciale che non persegue, né direttamente né indirettamente, scopo di lucro, e che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e



• Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018; In particolare attraverso:

- lo studio e la conservazione dell'ambiente marino, della sua biodiversità e dei suoi ecosistemi, nei riguardi dei mammiferi e dei rettili marini in particolare nel Mediterraneo;

- ricerca scientifica in ambiente naturale e in ambiente controllato;

- organizzazione e gestione della rete nazionale di intervento per lo studio e il recupero degli animali spiaggiati, ai fini della loro valorizzazione scientifica;

- attività di intervento sugli animali spiaggiati vivi o in difficoltà, al fine di promuoverne la salvaguardia;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera

	h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;-----	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di	
	cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n.	
	117/2017;-----	
	e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla cri-	
	minalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislati-vo n.	
	117/2017.-----	
	f) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale	
	o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislati-vo n. 117/2017;- --	
	g)formazione, divulgazione e insegnamento della cultura scientifica. -----	
	L'Associazione può individuare, adeguandosi alle esigenze dei soggetti destinatari	
	delle principali attività istituzionali, altre iniziative di utilità sociale nei settori di	
	competenza. -----	
	L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a	
	eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali o accessorie a quelle	
	statutarie, in quanto integrative delle stesse. Per la realizzazione delle finalità	
	istituzionali, l'Associazione si offre come punto di riferimento consultivo per	
	Istituzioni ed Enti pubblici e privati con i quali può stipulare accordi e convenzioni	
	nell'ambito e per il raggiungimento delle sue finalità specifiche. -----	
	Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la	
	gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o	
	privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai	
	propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al	

medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.-----

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale-

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:-----

- in caso di affiliazione ad un' Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;-----

- può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.-----

- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e

	ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi	
	consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.	
	L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio	
	direttivo dell'associazione. — — — — —	
	Art. 7 Attività di raccolta fondi — — — — —	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può	
	esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79	
	del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a	
	terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. — — — — —	
	L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche	
	mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in	
	concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in	
	forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
	risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in	
	conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. — — — — —	
	Art. 8 Gestione delle attività organizzate — — — — —	
	L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera	
	attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione, iniziative di	
	partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di	
	pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative d'informazione e formazione,	
	attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed	
	attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività: — —	
	1. produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale,	

	didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;-----	
	2. produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;-----	
	3. svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;-----	
	4. gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;-----	
	5. promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;-----	
	6. svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico;-----	
	7. sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;-----	
	8. promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;-----	
	10. gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;-----	
	11. promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse	



quali detenuti ed ex detenuti;-----

24. utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;-----

Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui.-----

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

Art. 9 Apporto dei volontari-----

	L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti	
	associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs.	
	117/2017).-----	
	I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile	
	con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere	
	retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere	
	rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto	
	legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi	
	spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che	
	svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere	
	assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto	
	dalla normativa vigente.-----	
	Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a	
	prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre	
	forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati -salvo	
	quanto previsto nel comma 5 articolo 17 Dlgs 117/2017 - quando ciò sia necessario	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle	
	finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo	

117/2017 e successive modificazioni.-----

-----Titolo III Funzionamento-----

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se l'ente ha ricavi (rendite, proventi o altre entrate comunque denominate) inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.-----

Nei casi previsti dalla normativa vigente (attualmente ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro), deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del

	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive	
	modificazioni.-----	
	Art. 11 Informativa sociale-----	
	Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale,	
	devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al	
	voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Qualora l'associazione non	
	sia in possesso del sito internet, le pubblicazioni possono essere fatte sulla pagina	
	facebook dell'associazione o sul sito della rete associativa cui si aderisce. -----	
	Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai	
	limiti stabiliti dalla normativa vigente (limite attualmente fissato a 100 mila euro),	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai	
	componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli	
	associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi	
	di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.-----	
	Art.12 Patrimonio-----	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----	
	• dai beni mobili e immobili di proprietà;-----	
	• dalle eccedenze degli esercizi annuali;-----	
	• da donazioni, erogazioni, lasciti;-----	
	• da quote di partecipazioni societarie;-----	
	• da obbligazioni e altri titoli pubblici;-----	
	• dal fondo di riserva;-----	
	• da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.-----	
	Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il	
	patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	

denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto. — — — — —

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto. — — — — —

#### Art.13 Fonti di finanziamento — — — — —

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:— — — — —

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;— — — — —
- dai proventi della gestione del patrimonio; — — — — —
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto — — — — —
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ; — — — — —
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche; — — — — —
- dai contributi di Enti Pubblici e privati; — — — — —
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;— — — — —
- dalle erogazioni liberali;— — — — —
- dai titoli di solidarietà;— — — — —
- da attività commerciali marginali.— — — — —

#### Art.14 Libri sociali — — — — —

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:— — — — —

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;— — — — —

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono</li> </ul>	
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo; -----	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a</li> </ul>	
	cura dello stesso organo; -----	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle</li> </ul>	
	deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;-----	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno</li> </ul>	
	iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il	
	registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.-----	
	Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di	
	esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono	
	conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre	
	avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente	
	dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della	
	richiesta.-----	
	-----	
	Art.15 Revisione legale dei Conti -----	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare	
	un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito	
	registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui	
	all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.-----	
	-----	
	-----Titolo IV I Soci-----	
	Art.16 Adesione all'Associazione -----	

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. — — — — —

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico. — — — — —

La richiesta scritta di adesione al consiglio direttivo deve essere accompagnata dalle referenze del richiedente e dalla "presentazione" di almeno due soci in regola con il pagamento della quota sociale. — — — — —

In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. — — — — —

Il Consiglio Direttivo delibera, salvo comprovati impedimenti, entro 30 giorni dalla

	data di presentazione dell'adesione, ma in ogni caso, alle domande di adesione si	
	deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della	
	richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti. - —	
	Dall'accoglimento della domanda di adesione e dalla conseguente annotazione sul	
	libro soci decorrono diritti, doveri ed obblighi degli associati. — — — — —	
	L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale,	
	cartacea o virtuale, o di altro "titolo" simile, purché siano contestualmente versate	
	le quote sociali prescritte. La "tessera" ha valore annuale, ma se l'accoglimento	
	della domanda di adesione interviene dal primo di ottobre al trentuno di dicembre,	
	la quota sociale versata risulta valida per l'intero anno solare successivo. I soci	
	rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la	
	domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede	
	dell'associazione. — — — — —	
	La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento	
	periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in	
	alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso	
	rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status	
	di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi	
	previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della	
	partecipazione alla vita associativa. — — — — —	
	Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere	
	trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può,	
	nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che	
	delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima	

convocazione utile. -----

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. -----

Art. 17 Categorie e diritti degli associati -----

I soci, siano essi persone fisiche o giuridiche (in particolare Enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro), sono quei soggetti che condividendo i principi e le finalità dell'associazione ed accettando le regole del presente statuto, partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. --

I soci sono classificati in: - -----

1) Soci fondatori; -----

2) Soci ordinari; -----

3) Soci onorari. - -----

1) Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo della Associazione stessa; -----

2) Sono soci onorari tutte le persone che per capacità professionale, per riconoscimenti e ruoli ricoperti nell'ambito della tutela ambientale, possano con prestigio offrire il proprio contributo personale alle attività dell'Associazione. La procedura di ingresso del socio onorario è la stessa di quello ordinario, con le precisazioni di cui infra; in caso di accettazione da parte del CDA dell'ingresso di un socio onorario, gli altri associati, secondo le modalità previste per l'ingresso degli associati ordinari, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale o dalla ricezione dalla mail che attesti l'ingresso di un nuovo socio onorario, possono fare opposizione escludendo pertanto il predetto associato, nel rispetto del principio di

	democraticità.-----	
	I soci, hanno diritto:-----	
	a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;------	
	b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;-----	
	c) a frequentare i locali dell'associazione;-----	
	d) a partecipare alle assemblee anche per il tramite dei propri delegati;-----	
	e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;-----	
	f) ad approvare i bilanci;-----	
	g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;-----	
	h) a prendere visione dei libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima;-----	
	E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.-----	
	Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.-----	

Art.18 Doveri degli associati

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della

	tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati è il	
	Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può	
	ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato,	
	all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata,	
	in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca,	
	esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione	
	del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.-	
	-----Titolo V Organi dell'Associazione-----	
	Art. 20 Organi Sociali-----	
	Sono Organi dell'Associazione:-----	
	• L'Assemblea Sociale;-----	
	• Il Consiglio Direttivo;-----	
	• Il Presidente.-----	
	Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale	
	anche l'Organo di Controllo.-----	
	Art. 21 L'Assemblea Sociale-----	
	E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi	
	generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il	
	tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E'	
	convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con	
	libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di	
	svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla	
	data di svolgimento.-----	
	In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via	
	straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo	

degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. — — — — —

Quale Assemblea ordinaria: — — — — —

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto; — — — — —

- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale; — — — — —

- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. — — — — —

Sia in via ordinaria che straordinaria: — — — — —

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; — — — — —

- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; — — — — —

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi; — — — — —

- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo; — — — — —

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso; — — — — —

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; — — — — —

- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione; — — — — —

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; — — — — —

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza;-----

- delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.-----

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.-----

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare al massimo di tre deleghe oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle

quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. -----

Art. 22 Il Consiglio Direttivo-----

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente.-----

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.-----

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:-----

- elegge il Presidente, il Segretario e il -Tesoriere;-----
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;-----
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;-----
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;-----
- assegna gli incarichi di lavoro;-----
- approva i programmi di Attività;-----
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;-----

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da</li> </ul>	
	presentare all'Assemblea per l'approvazione; — — — — —	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice</li> </ul>	
	presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di	
	vicario; — — — — —	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in</li> </ul>	
	merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la	
	radiazione degli stessi; — — — — —	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di</li> </ul>	
	competenza di altri organi; — — — — —	
	Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede,	
	entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due	
	mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente,	
	la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del	
	Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione	
	entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in	
	via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle	
	sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera	
	sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei	
	presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne	
	l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei	
	termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai	
	membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di	
	rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico	

	nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al	
	conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -	
	ter del codice civile. -----	
	Art. 23 Il Presidente -----	
	E' eletto dal CDA e dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria	
	che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade	
	prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio	
	d'esercizio.-----	
	Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i	
	poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio	
	Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio	
	direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predisporre per l'Assemblea	
	sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.	
	Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono	
	ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice	
	Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.- -----	
	Art. 24 L'Organo di Controllo-----	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare	
	un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo	
	si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo	
	devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in	
	carica quattro anni e sono rieleggibili.-----	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	

	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.— — — — — — — — — —	
	L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti	
	iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso	
	di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in	
	cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I	
	componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.— — — — — — — — — —	
	————— Titolo VI Disposizioni varie e finali —————	
	Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore — — — — — — — — — —	
	L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45	
	e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e	
	delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni,	
	tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le	
	informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di	
	ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.	
	Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro	

	i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica	
	obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico	
	gli estremi dell'iscrizione.-----	
	Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad	
	applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti	
	dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il	
	requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more	
	dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte	
	dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua	
	iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione	
	sociale. -----	
	Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore-----	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto	
	117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme	
	del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa	
	specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide	
	l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.-----	
	Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione -----	
	L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la	
	scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum	
	deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie. -----	
	Art. 28 Scioglimento dell'Associazione-----	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo	
	patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto	
	favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----	



Certificazione di conformità  
di documento informatico a documento cartaceo  
(ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e dell'  
art. 68 ter della legge notarile 89/1913)  
Certifico io sottoscritto dott. Giovanni Maria Plasmati, notaio in  
Chieti, con studio alla Via S. e B. Spaventa n. 7, iscritto nel Ruolo dei  
Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, che la presente  
copia, redatta su supporto informatico è conforme al documento originale  
su supporto cartaceo, in corso di formalità poiché nei termini.  
Chieti, Via Spaventa n. 7, addì 21 gennaio 2025